



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 227 del Registro

OGGETTO: D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: disposizioni sul territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;

VISTA la Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376”;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 14 “Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12” (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)”;



REGIONE PUGLIA

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 3 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14”;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54”.

CONSIDERATO CHE, le misure di contenimento di cui al citato D.P.C.M., per fare fronte all'emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;

EVIDENZIATA la diffusa e consolidata consuetudine da parte di una molteplicità di cittadini pugliesi di dedicarsi alla ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi) anche per far fronte alle esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);

CONSIDERATO che la raccolta di funghi epigei spontanei e di tartufi su tutto il territorio della Regione è consentita ai raccoglitori in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale;

CONSIDERATO che l'attività di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra si svolge in solitaria in ambienti aperti e poco frequentati e non solo rappresenta una forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone;

CONSIDERATO che tali attività rientrano nell'ambito del codice ATECO “01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” e del codice ATECO “02 Silvicultura ed utilizzo di aree forestali” consentiti dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO, per tali ragioni, di autorizzare lo spostamento delle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, all'interno del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la



REGIONE PUGLIA

raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;

SENTITO il Capo Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il Capo Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, alle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, è consentito lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l'attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.

Art.2

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura "Comunicazione istituzionale".

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del



REGIONE PUGLIA

Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 08 maggio 2020

Michele Emiliano